

VIDEOSORVEGLIANZA
PER e TUR

**PROTOCOLLO DI INTESA SULLA INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER ESIGENZE DI SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO (art. 4 L. 300/70)**

* * *

Addì, 29 giugno 2010, presso la Direzione Provinciale del Lavoro di La Spezia, alla presenza del Direttore Ing. Riccardo SPELLA, del Responsabile Servizio Politiche del Lavoro Ing. Walter PEDRAZZI, del Responsabile U.O. Vigilanza Ordinaria Isp. Bruno NOBILE e dell'Ispettore del lavoro D.ssa Francesca D'Amelio, si sono riuniti:

Sig. Roberto MARTINI Direttore Confcommercio La Spezia
D.ssa Giorgia CAPORILLI, Funzionario Confcommercio La Spezia
D.ssa Rita MAZZI, Vicedirettore Confesercenti La Spezia
Sig.ra Eufemia Paola QUADRELLI, Consulente del lavoro Confesercenti La Spezia
Sig. Daniela RICCHETTI in rappresentanza FILCAMS/CGIL
Sig. Mirko TALAMONE in rappresentanza della FISASCAT/CISL
Sig. Marco CALLEGARI, in rappresentanza UILTUCS/UIL

PREMESSO

- che la sicurezza è un diritto fondamentale per i cittadini, i lavoratori e gli imprenditori, nonché elemento primario per la crescita economica di un territorio;
- che nel corso degli ultimi anni alcune attività economiche (quali, ad esempio, ricevitorie, tabaccherie, farmacie, edicole e distributori di carburanti), sono divenute attività a forte rischio di rapina a causa delle consistenti giacenze di denaro incassate per conto proprio, dello Stato e/o di terzi;
- che la sicurezza nelle attività economiche riguarda sia l'integrità dell'azienda nel suo complesso (ed in particolare quella delle persone che vi operano, siano essi titolari o dipendenti), che dei cittadini in genere che si trovino a stazionare in detti locali;
- che gli impianti audiovisivi ed i sistemi antirapina possono essere un formidabile strumento di prevenzione e deterrenza dei fenomeni criminosi;
- che le nuove tecnologie permettono di elevare notevolmente la sicurezza fisica delle persone presenti nei locali aziendali, escludendo di fatto la possibilità che gli strumenti audiovisivi possano essere utilizzati, anche incidentalmente, per il controllo a distanza dei lavoratori dipendenti;
- che le nuove tecnologie, riferite ai sistemi antirapina, determinano incertezza nella applicazione delle norme riferite all'utilizzo di strumenti ed impianti audiovisivi sui luoghi di lavoro (articolo 4, Legge 20/05/1970, n. 300);
- che la normativa in materia è costituita dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali e dai Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, da ultimo il Provvedimento in materia di videosorveglianza del 08/04/2010;

le parti, nel pieno rispetto dell'articolo 4 della legge 20/05/1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), che affronta il tema dell'utilizzo di tecnologie ed impianti audiovisivi sui luoghi di lavoro e delle relative autorizzazioni, ad ogni effetto di legge e di regolamento e nell'intento di semplificare le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione all'utilizzo delle predette tecnologie nelle aziende che occupano nelle singole unità produttive sino a 15 dipendenti, fermo restando che nel caso di unità produttive con oltre 15 dipendenti, ove si raggiunga l'accordo sindacale, sono applicabili le soluzioni tecnico-giuridiche di cui al presente documento, mentre, nel caso contrario provvede d'ufficio la DPL, sottoscrivono il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA.

L'odierno Protocollo è valido per l'installazione dei **sistemi di videosorveglianza e /o antirapina** classificabili a norma UNI CEI .

Le parti concordano:

1. sull'obbligo del titolare e/o del legale rappresentante dell'impresa di rendere disponibile, agevolmente e senza oneri per gli interessati, l'informativa completa per i dipendenti ed i clienti in conformità al punto 3.1 del Provvedimento del Garante privacy dell' 8 aprile 2010, nonché i cartelli di informativa minima conformi al medesimo punto ed al fac-simile allegato al Provvedimento;
2. sull'obbligo del titolare e/o del legale rappresentante dell'impresa di piena ottemperanza al Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 ed al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08/04/2010, di ottemperare, in particolare, alle misure di sicurezza da applicare ai dati personali previste al punto 3.3 del Provvedimento e di designare per iscritto i responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati personali come previsto nel punto 3.3.2 del Provvedimento;
3. l'installazione delle telecamere deve avvenire in modo tale che l'angolo di ripresa inquadrino solamente le parti dei locali più esposte al rischio rapine o di altri comportamenti criminosi e, comunque, nel rispetto della richiamata normativa sulla privacy al fine di tutela della sicurezza e del patrimonio aziendale; la ripresa dei dipendenti deve avvenire esclusivamente a tale fine e con il criterio della occasionalità;
4. le telecamere dovranno essere dotate possibilmente di spia luminosa che individui quando le stesse siano in funzione e nella planimetria dovrà essere individuata la dislocazione dell'impianto (angolo di ripresa delle telecamere, dislocazione DVR e monitor);
5. l'apparecchiatura di registrazione, nonché gli accessori per il funzionamento dovranno essere custoditi in modo appropriato;
6. le registrazioni potranno essere visionate solo in presenza di un rappresentante dei lavoratori e solo in caso di fatti delittuosi a seguito dei quali le registrazioni stesse saranno messe a disposizione delle autorità competenti, esclusivamente a titolo di prova giudiziale; la conservazione delle immagini sarà limitata a poche ore, o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve le speciali esigenze elencate al punto 3.4 del Provvedimento;
7. la visualizzazione in tempo reale non potrà costituire supporto all'accertamento dell'obbligo di diligenza del lavoratore (o essere occasione indiretta per tale accertamento) e dell'adozione di provvedimenti sanzionatori a suo carico;
8. l'accesso al menu del videoregistratore e, più in generale, l'accesso alle immagini ed ai dati memorizzati nell'hard disk, sarà consentito solo congiuntamente con sistema a doppia password che consenta l'abilitazione del sistema, di cui una in possesso del datore di lavoro ed una assegnata ad un rappresentante dei lavoratori; in alternativa sarà ammessa la conservazione del DVR o dell'hard disk, o, comunque dell'apparecchio usato per la registrazione, in armadio con doppia chiave "fisica";
9. sull'obbligo del puntuale rispetto di quanto previsto al punto 4.6 del Provvedimento, relativamente ai sistemi integrati di videosorveglianza, con particolare riguardo all'informativa completa ed a quella minima (cartelli) nel caso di collegamento dei sistemi di videosorveglianza con sale e centrali operative degli organi di polizia, ed alla separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari, nel caso di affidamento, con collegamenti telematici, ad un unico centro gestito da un soggetto terzo.
10. le premesse esposte a pag. 4 del presente documento, in particolare nel format avente per oggetto "richiesta di parere per installazione telecamere", sono senz'altro conosciute, condivise ed osservate rigorosamente, sotto propria responsabilità, dal titolare o dal legale rappresentante della ditta che richiede l'autorizzazione all'installazione.

Il presente Protocollo ha efficacia per le imprese associate e/o affiliate alle Associazioni datoriali firmatarie e/o che aderiscano all'Ente Bilaterale Provinciale del Terziario o all'Ente Bilaterale Provinciale del Turismo o all'Ente Bilaterale Liguria Sportello della Spezia, derivanti dal CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e dal CCNL Turismo, sottoscritti da Confcommercio, Confesercenti, FILCAMS/CGIL, FISASCAT/CISL, UILTUCS/UIL, che dichiarino di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali.

L'impresa che voglia installare un sistema di videosorveglianza rientrante nella fattispecie oggetto del Protocollo, potrà attivare il sistema stesso soltanto a conclusione delle seguenti procedure:

- 1) Presentazione di apposita richiesta di parere all'Ente Bilaterale di appartenenza;
- 2) In seno all'Ente bilaterale la richiesta stessa verrà sottoposta al vaglio della Commissione Paritetica, di norma, ogni 15 giorni. La commissione vaglierà la richiesta e verrà emesso parere favorevole o parere non favorevole motivato, con sottoscrizione da parte di un componente di parte datoriale e di un componente di parte sindacale. Indicazioni ai componenti potranno essere fornite su casi specifici da parte delle parti sociali;
- 3) L'Ente Bilaterale invierà il parere rilasciato unitamente all'istanza di autorizzazione predisposta dall'Azienda, alla Direzione Provinciale del Lavoro della Spezia che rilascerà autorizzazione ex art. 4 della legge n. 300/70 entro i tempi previsti dalla vigente normativa;
- 4) Gli Enti Bilaterali potranno effettuare controlli, inerenti l'oggetto della richiesta, presso le imprese richiedenti al fine di verificare la veridicità di quanto indicato sulla richiesta di parere rispetto all'effettiva situazione aziendale.

Le richieste di parere dovranno essere formulate e presentate agli Enti Bilaterali secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante del Protocollo medesimo e ripresentate in caso di variazioni sostanziali degli apparecchi installati o della loro collocazione nelle pertinenze aziendali.

Resta inteso tra le parti che il presente documento sarà adeguato automaticamente nel caso di novità normative che dovessero intervenire in merito, salvo che una delle parti non ne richieda nuova discussione.

ALLEGATO: Schema di istanza da presentare all'Ente Bilaterale e copia dell'istanza indirizzata alla Direzione Provinciale del Lavoro che l'Ente Bilaterale inoltrerà all'Ufficio unitamente al parere favorevole.

Letto, approvato e sottoscritto.

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO.....
CONFCOMMERCIO
CONFESERCENTI.....
FILCAMS/CGIL.....
FISASCAT/CISL.....
UILTUCS/UIL.....

Il giorno 15 giugno 2010 presso la DPL alla presenza del Direttore Ing. Riccardo SPELLA, del Responsabile Servizio Politiche del Lavoro Ing. Walter PEDRAZZI, del Responsabile U.O. Vigilanza Ordinaria Isp. Bruno NOBILE, del Responsabile U.O. Politiche del Lavoro ed Autorizzazioni per il Lavoro D.ssa Grazia CERRUTI si sono riuniti:

Sig. Roberto MARTINI Direttore Confcommercio La Spezia
D.ssa Giorgia CAPORILLI, Funzionario Confcommercio La Spezia
Sig.ra Rita MAZZI, Vicedirettore Confesercenti La Spezia
D.ssa Eufemia Paola QUADRELLI, Consulente del lavoro Confesercenti La Spezia
Sig. Giovanni BUCCHIONI in rappresentanza FILCAMS/CGIL
Sig. Mirko TALAMONE in rappresentanza della FISASCAT/CISL
Sig. Marco CALLEGARI, in rappresentanza UILTUCS/UIL

Il Direttore della DPL dopo aver salutato e ringraziato i partecipanti per la presenza alla riunione, illustra le motivazioni che hanno determinato la necessità di stabilire un accordo sulla materia. Da un lato la necessità di snellire l'iter, dall'altro la necessità di utilizzare il personale ispettivo in attività più delicate.

L'accordo non impedisce alla DPL di effettuare verifiche ispettive qualora riscontri anomalie nell'applicazione della normativa di riferimento.

L'Ing. Pedrazzi dopo aver illustrato il contenuto del verbale di accordo, chiede alle parti partecipanti di voler suggerire integrazioni o modifiche.

Il Sig. Bucchioni chiede precisazioni in merito alla applicabilità dell'accordo alle sole attività commerciali suggerendo di estendere l'accordo anche ad altri settori.

L'Ing. Spella precisa che a questo accordo ne seguirà un altro con le associazioni degli artigiani, per i quali l'ente bilaterale è uno solo.

La D.ssa Caporilli suggerisce di integrare la bozza relativamente alle aziende con più di 15 dipendenti, esplicitando meglio che per tali tipologie la stessa legge (art. 4 L. 300/70) prevede che in prima "battuta" intervenga accordo sindacale, mentre nel caso di disaccordo interviene la DPL con proprio provvedimento.

L'Ing. Spella chiarisce il concetto di "installazione" dell'impianto, chiarendo il concetto di sistema installato secondo le norme di buona tecnica, a differenza di un sistema non installato che è quello in cui lo stesso non può essere attivato con un'azione normale, semplice, che tutti possono effettuare.

Chiarisce inoltre che il tecnico che installa l'impianto debba rilasciare all'azienda il Certificato di conformità.

L'Isp. Nobile chiarisce il rischio che si può incorrere nell'eventualità in cui in sede ispettiva ordinaria si accerti l'installazione in difetto di autorizzazione, visto che spesso si è verificato la presenza di aziende che, ignare della necessità di tale provvedimento, abbiano, nel silenzio degli installatori, installato il sistema.

La D.ssa Cerruti precisa che le planimetrie dovranno indicare in maniera chiara il posizionamento delle telecamere, con esplicita indicazione dell'angolo di ripresa, essendo ammesse occasionali riprese dei lavoratori occupati, ma non ammettendo invece che le stesse puntino esclusivamente sui lavoratori; richiama inoltre l'attenzione sulla necessità che i tempi di memorizzazione siano quelli previsti dal garante della privacy, avendo avuto sentore da parte di aziende installatrici, che spesso i tempi sono maggiori.

Resta inteso tra le parti che il documento sarà adeguato automaticamente nel caso di novità normative che dovessero intervenire in merito, salvo che una delle parti non ne richieda nuova discussione.

La DPL trasmetterà alle parti presenti il verbale redatto in esito alla riunione, precisando che nel caso non pervengano suggerimenti o correzioni nel termine di 5 giorni dalla data di ricezione, si intenderà approvato.

Le parti si riuniranno il 29 giugno p.v. alle ore 10.30 per la firma del verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO.....
CONFCOMMERCIO
CONFESERCENTI.....
FILCAMS/CGIL.....
FISASCAT/CISL.....
UILTUCS/UIIL.....